



**ORDINANZA N . 2011/77**

**del 25 febbraio 2011**

**OGGETTO:** Individuazione dei pontili d'attracco per l'arrivo a destinazione e il prelevamento degli utenti delle unità di navigazione aventi stazza lorda inferiore alle 10 e con portata limitata a 20 persone adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni

### **IL DIRETTORE**

#### **Visto**

- la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15 gennaio 1992 così come modificata e integrata dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. N. 207/2008, la quale reca all'articolo 5-bis norme per l'accesso nel territorio di altri comuni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 17 novembre u.s. con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accesso nel territorio del comune di Venezia dei natanti a motore, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata a 20 persone adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni;
- l'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento, il quale prevede che *“l'arrivo a destinazione ed il prelevamento degli utenti nel territorio comunale deve avvenire unicamente presso i pontili di attracco individuati con disposizione del dirigente competente sulla base di atto di pianificazione generale del consiglio comunale”*;
- il protocollo d'intesa tra Comune di Venezia, Provincia di Venezia e i rappresentanti del trasporto acqueo di persone in servizio pubblico non di linea”, sottoscritto tra le parti in data 19 luglio 2010, e ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 29 e 30 luglio 2010;

**Rilevato** che nel sopracitato protocollo d'intesa sono individuati: *“numero tre approdi/stazi, di cui due comunali (stazi di sant'Elena e san Pietro di Castello) ed uno in gestione alla società Nethun in zona Zattere”*;

**Ritenuto** opportuno indicare, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, i pontili d'attracco individuati nel richiamato protocollo d'intesa, quali strutture utilizzabili per l'arrivo a destinazione ed il prelevamento degli utenti nel territorio comunale, in quanto approvato dal Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

## **o r d i n a**

1. Le strutture sotto elencate devono essere utilizzate per l'arrivo a destinazione ed il prelievo degli utenti nel territorio comunale, così come stabilito nel regolamento comunale in applicazione all'art. 5-bis della legge 21/92 per l'accesso nel territorio del Comune di Venezia delle unità di navigazione aventi stazza lorda inferiore alle 10 e con portata limitata a 20 persone adibite al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni:

- a. *sant'Elena*
- b. *san Pietro di Castello*
- c. *Zattere riva degli Incurabili*

come meglio descritte nelle allegate planimetrie, che costituiscono parte integrante dell'ordinanza,

2. Le disposizioni della presente ordinanza rimarranno in vigore senza data di scadenza fino all'eventuale emanazione di provvedimenti di modifica;

3. *La società Veritas viene incaricata di provvedere all'esposizione presso i sopraccitati pontili della segnaletica indicante le disposizioni della presente ordinanza, secondo il modello allegato, previo accordo con la società Nethun per quanto riguarda il pontile di Zattere riva degli Incurabili.*

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

**IL DIRETTORE**  
**Ing. Franco Fiorin**

